

**RELAZIONE RELATIVA ALL'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DI AMIANTO
INTESE AD OTTENERE I BENEFICI PREVIDENZIALI AI SENSI DELLA L.257/92**

Dall'esame delle pratiche pervenute dalle sedi per l'inoltro alla Contarp per l'emissione del parere ai sensi della legge 257/92, si sono evidenziate alcune criticità, peraltro già note.

Si intende pertanto invitare le sedi al più rigoroso rispetto sia delle normative di legge, sia degli indirizzi del Ministero e sia, ma non da ultimo, delle circolari e disposizioni impartite dalla Direzione Centrale Prestazioni, con particolare riguardo al rispetto delle competenze assegnate alle sedi.

In primis, si sottolinea la funzione della Contarp Regionale è quello di esprimere pareri tecnici sull'esposizione all'amianto sulla base della documentazione pervenuta dagli uffici amministrativi. Inoltre essa, in quanto sostegno tecnico del Direttore Regionale, può essere chiamata a dare allo stesso sostegno nella gestione dei rapporti dell'istituto con l'esterno, limitatamente alle implicazioni dei pareri tecnici di merito già espressi. Ogni altra attività non è di competenza della Contarp Regionale, in particolare:

1. ricercare o reperire o acquisire documentazione di alcun tipo (lett. del 23/11/1995 e lett 2 aprile 1966 del S.N. Gestione Assicurative) E' questa un attività assegnata all'area amministrativa. La Contarp esprime un parere di esposizione all'agente patogeno amianto per tipologia di mansione presenti in un'azienda solo sulla base della documentazione pervenuta alla Contarp;
2. acquisire in fabbrica informazioni non attinente strettamente al chiarimento ed esplicitazione della documentazione ricevuta;
3. raccogliere, stendere, verbalizzare qualsiasi dichiarazione di qualsivoglia genere e da qualsiasi parte essa possa essere offerta o rilasciata. E' necessario invitare ogni interlocutore ad inviare tale eventuale dichiarazione alla sede INAIL competente, che l'acquisirà secondo procedure e prassi;
4. intrattenere rapporti diretti di qualsiasi genere con lavoratori interessati OOSS, datori di lavoro. Va da se che il professionista Contarp può partecipare ad incontri con soggetti esterni all'Istituto sulla materia in questione solo come supporto tecnico al responsabile della struttura e non come interlocutore diretto (come già detto);
5. estendere i criteri adottati negli atti d'indirizzo dal Ministero del Lavoro e P.S. ad altre aziende, seppure con tipologie produttive e tecnologiche analoghe o alla stessa azienda per periodi diversi o mansioni diverse. L'applicazione degli atti d'indirizzo ministeriali costituisce un atto amministrativo di competenza della sede. Al di fuori dei limiti espressi nell'atto d'indirizzo, ambito nel quale solo può essere chiamato ad operare il tecnico della Contarp, si applicano i consueti criteri tecnici di valutazione. La Contarp, nelle sue valutazioni, deve ignorare totalmente gli atti d'indirizzo in quanto questi si configurano quali scelte "politico-amministrativo" che esulano totalmente dalla sfera di competenze tecnica, L'esame della Contarp deve essere limitato, nello spazio e nel tempo e nel contenuto, al di là delle situazioni esaminate dall'atto d'indirizzo di che trattasi, In questi casi lo si ribadisce, devono applicarsi i criteri tecnici di valutazione consueti, ancorché i risultati dovessero apparire non in linea con quelli assunti dal Ministero. Non può qui applicarsi il principio di analogia.

Di seguito si ribadiscono alcune istruzioni operative importanti per l'istruttoria delle pratiche di Amianto ai fine dei benefici previdenziali ai sensi della legge 257/92:

1. Lavoratori non assicurati INAIL

- La procedura di accertamento dell'esposizione ad amianto può essere avviata solo quando è presentato alla Sede dell'INAIL almeno un curriculum riferito alla specifica azienda dove è contenuta l'espressa dichiarazione in base alla quale il lavoratore risulti adibito ad almeno una delle attività lavorative indicate all'art.2, comma 2 del decreto del Ministero LPS datato 27/10/2004. Attuazione, l'adibizione in modo diretto ed abituale, attestata dal datore di lavoro, ad una delle attività citate costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per il riconoscimento dell'esposizione.

Come detto, la Sede invia alla Contarp, tramite l'uff. Attività Istituzionale della Direzione Regionale, il fascicolo di pratica solo se essa è in possesso di almeno un curriculum.

Copia dei curricula, corredati da eventuale altra documentazione, solo se in grado di fornire informazioni sulle mansioni e sulla tipologia delle attività e sulle attrezzature e dotazioni varie ed altri riscontri utili all'emanazione del parere di merito, possono essere richiesti alla Sede dal professionista incaricata per l'espletamento del parere. Tali copie possono, infatti, in determinati casi costituire strumenti, senza i quali sarebbe difficoltoso esprimere un parere meditato, in particolare per quei reparti dell'azienda dove scarse sono le informazioni.

Nel caso di diciture generiche di adibizione ad una delle attività previste senza, tuttavia, il riferimento alla specifica voce in elenco, la Contarp può effettuare approfondimenti atti a definire i contorni di detta attività, solo e soltanto a chiarimento della documentazione già in possesso. La non conformità sostanziale comporta un parere negativo.

I giudizi in merito alla durata ed intensità dell'esposizione, ai sensi dell'art.3, comma 7 del già citato Decreto del Ministero LPS, potranno essere formulati anche in logica e razionale analogia, utilizzando anche indagini mirate di igiene industriale reperibili, dati di letteratura scientifica, situazioni lavorative con caratteristiche analoghe ed ogni altra documentazione utilizzabile in possesso, non solo di parte.

2. Lavoratori assicurati INAIL

- l'esame dei curricula non è opportuno salvo casi particolari, la cui valutazione è lasciata all'esclusiva discrezione del professionista Contarp che se ne assume la responsabilità. Per tale motivo i curricula che comunque devono essere presenti nel relativo fascicolo di Sede, saranno inviati alla Contarp, tramite l'ufficio Attività istituzionale della Direzione Regionale, solo se specificatamente richiesti dal professionista incaricato.

3. Lavoratori di aziende cessate, fallite, irreperibili

- All'Arrivo della documentazione dalle sedi l'uff. Attività Istituz. regionale esamina la documentazione pervenuta ed invia l'intero fascicolo alla Contarp, la quale deve limitarsi esclusivamente all'esame tecnico di tutti i documenti tecnicamente utili, potrà chiedere altra ritenuta utile.

4. Lavoratori per i quali l'azienda ha pagato il premio supplementare asbestosi

- L'uff. attività istituzionale e la Contarp non è di norma coinvolta dalla sede. Essa sarà interpellata solo nelle situazioni in cui la Sede rilevasse, in base ai curricula dei lavoratori ed all'attestazione dei rispettivi datori di lavoro (che dichiarino che il premio asbestosi è stato pagato con riferimento al lavoratore

richiedente ed il periodo per il quale l'azienda ha pagato detto premio proprio per quei lavoratori), eventuali inesattezza o incroguenza.

5. Sopralluoghi in azienda

- Nel corso degli accertamenti nei luoghi di lavoro, ove ritenuti indispensabili, il professionista Contarp esamina la struttura degli impianti produttivi, le modalità di lavoro rilevabili ed acquisisce ogni altra informazione atta a chiarire la documentazione già in suo possesso (come piu' sopra chiarito) .Egli può anche effettuare incontri di natura tecnica atti ad ampliare le informazioni a compendio della documentazione in possesso, anche attraverso richiesta di chiarimenti sulla citata documentazione ai rappresentanti dell'azienda ed a quelli delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, firmatari dei contratti collettivi di lavoro.

6. Rapporti con le Organizzazioni Sindacali

- I rapporti con le OO.SS dei lavoratori sono governati essenzialmente dalla lettera del 2/4/1996, che fa riferimento alla nota del MLPS del 21/3/1996. Non sussistono dubbi interpretativi: l'incontro deve essere richiesto formalmente alla Direzione Regionale, da un rappresentante sindacale firmataria dei contratti collettivi applicati all'azienda in questione. Spetta alla struttura dell'INAIL gestire l'incontr, organizzandone anche le modalità. La Contarp darà solo un supporto tecnico alla Direzione della struttura di appartenenza.

7. Reinterazione dei pareri

- Solo in presenza di formale motivata e documentata opposizione scritta alla certificazione INAIL, la pratica potrà essere riesaminata dalla Contarp per le definitive valutazioni.

La mera richiesta di revisione, non supportata da inedita documentazione, utile a riesaminare il caso, sarà certamente respinta dalla Sede e, pertanto, non dovrà pervenire alla Contarp.

Va da sé che, per motivi di correttezza gestionale nei confronti di tutti i lavoratori richiedenti il beneficio previdenziale, la Contarp esaminerà nuovamente il caso, a seguito di opposizione formale, di norma, solo al termine dell'esame dei casi già giacenti negli uffici o sedi.

Dopo ulteriore esame, come si sa, gli interessati, se insoddisfatti, possono proporre ricorso all'Autorità Giudiziaria.

8. Decretazione dei pareri tecnici

- Appare opportuno ricordare che il processo di riconoscimento all'esposizione all'amianto è un processo complesso che coinvolge diversi professionisti e responsabilità del nostro Istituto. Il parere tecnico costituisce un elemento, seppure importante, di tale processo, ma certamente un solo elemento e pertanto non può essere reso noto a nessuno soggetto esterno fino a quando l'intero processo ha raggiunto il suo compimento.

Successivamente sarà possibile portare a conoscenza degli esterni all'INAIL il parere tecnico secondo le leggi, procedure e prassi in vigore

ELENCO SCHEMATICO PER LA RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI DOCUMENTAZIONI INTEGRATIVE DA PARTE DELLE SEDI

- Descrizione dettagliata del ciclo lavorativo e delle attività svolte dalle aziende nel tempo (locali, reparti,, organizzazione del lavoro e variazione nel tempo).

- Quali tipi di materiali contenenti amianto venivano utilizzati e in quale fase lavorativa.
- Documenti attestanti l'acquisto o utilizzo di materiali contenenti amianto (fatture, documenti dei fornitori, ecc) e schede tecniche degli stessi.
- Mansioni svolte dai dipendenti e descrizione delle operazioni effettuate.
- Quali di queste mansioni, al precedente punto, prevedeva l'utilizzo di materiali contenenti amianto, se dette mansioni erano soggette a turni e di che tipo.
- Numero totale degli addetti alla mansioni che prevedevano l'utilizzo diretto di materiali contenenti amianto.
- Per ogni mansione/addetto indicare la durata (h/gg/settimana ecc. anche come durata media) delle operazioni svolte direttamente ed effettivamente sui materiali contenenti amianto (esclusi i tempi intermedi).
- Attrezzature e macchine eventualmente usate per realizzare i lavori sui materiali, contenenti amianto.
- Indagini tecniche (analisi ambientali ecc) svolte presso lo stabilimento della ditta in oggetto per controllo interno o indagini tecniche effettuate da enti esterni (Ulss o Ispesl) , con particolare riferimento all'amianto.
- L'anno di cessazione dell'utilizzo dei materiali contenenti amianto.

**SI ALLEGA SCHEMA DI QUESTIONARIO DA INVIARE, DA PARTE DELLE SEDI,
ALLE DITTE PER L'ISTRUTTORIA DELLA PRATICA D'AMIANTO AI SENSI LEGGE
257/92**

*Bruno Michele
Referente Regionale*

Napoli 30/07/2009